

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 51

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo»

(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 24 novembre 2008)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 25/08

Roma, 24 NOV. 2008

Cari Presidenti,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1107/2006 del Parlamento e del Consiglio europeo, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo" approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2008.

*Cari Presidenti,
copia allegata
Z. P. C.*

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema normativo è stato predisposto ai sensi della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, "Legge comunitaria 2007" che delega il Governo ad adottare decreti legislativi per introdurre nell'ordinamento nazionale la disciplina sanzionatoria da applicarsi in caso di violazione di norme comunitarie.

Nel caso di specie, si tratta del Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo, che il Consiglio ed il Parlamento europeo hanno emanato allo scopo di garantire che tutti i passeggeri possano beneficiare allo stesso modo delle opportunità offerte dalla creazione di un mercato unico dei servizi nel trasporto aereo, nel contesto delle politiche di «non discriminazione», fondate sul principio generale sancito espressamente nell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, sulla base dell'articolo 13 del Trattato CE, che consente alla Comunità europea di combattere le discriminazioni fondate tra l'altro sugli handicap.

In tale ottica, la norma comunitaria in esame è basata sui seguenti principi fondamentali:

- ai passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta non può essere rifiutato il trasporto, tranne nei casi in cui è necessario negare l'imbarco per ragioni di sicurezza o per inadeguatezza dell'aeromobile;
- il servizio di assistenza offerto deve essere di elevata qualità nel corso di tutto il viaggio e, ovviamente, gratuito;
- il regime sanzionatorio previsto in caso di mancato rispetto del regolamento deve essere efficace e dissuasivo.

E' prevista, pertanto, una serie di obblighi in capo a tutte le organizzazioni del trasporto aereo finalizzata a:

- assicurare il rispetto delle norme di qualità dei servizi stabilite con l'articolo 9 del Regolamento;
- garantire che il gestore aeroportuale rispetti in maniera coerente le disposizioni dell'articolo 8 del Regolamento, in modo da evitare concorrenza sleale;

p.cardillo07/11/08

- adottare misure volte al rispetto dei diritti dei passeggeri disabili e con mobilità ridotta, provvedendo, in particolare, alla gestione dei reclami, all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni.

Lo schema del decreto consta di 10 articoli che qui di seguito si illustrano:

Art. 1 (Oggetto):

Definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni volte a sanzionare i comportamenti che si pongono in contrasto con la disciplina di cui al Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

Art. 2 (Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni) :

L'articolo individua nell'ENAC, già designato organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento ai sensi del decreto ministeriale del 24 luglio 2007, n. 107/T, l'organismo deputato a vigilare sull'osservanza delle disposizioni comunitarie nonché ad irrogare le sanzioni previste nello schema normativo, in aderenza all'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ente medesimo.

Art. 3 (Negata prenotazione)

L'articolo 3, lettera *a*) del Regolamento prevede che un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non possono rifiutare la prenotazione di un passeggero, a causa della sua situazione di disabilità o della sua ridotta mobilità, salvo che per motivi di sicurezza, previsti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale o per gli obiettivi ostacoli costituiti dalle dimensioni dell'aeromobile o dei suoi portelloni.

Pertanto, in caso di rifiuto della prenotazione, al di fuori delle due fattispecie prospettate, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro cinquantamila.

Art. 4 (Negato imbarco)

L'articolo 3, lettera *b*) del Regolamento prevede che un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non possono rifiutare di imbarcare un passeggero, a causa della sua situazione di disabilità o della sua ridotta mobilità, salvo che per motivi di sicurezza, previsti dalla normativa internazionale, comunitaria o nazionale o per gli obiettivi ostacoli costituiti dalle dimensioni dell'aeromobile o dei suoi portelloni.

Pertanto, il rifiuto d'imbarco al di fuori delle due deroghe previste, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da euro trentamila ad euro centocinquantamila.

L'articolo 4 del Regolamento in parola prevede, altresì, che in caso di rifiuto dell'imbarco per le motivazioni sopra esposte, è riconosciuto il diritto al

rimborso o ad un volo alternativo, come previsto dall'articolo 8 del Regolamento (CE) 261/2004.

In caso di disapplicazione della previsione normativa citata, è irrogata la sanzione pecuniaria amministrativa da euro ventimila ad euro centomila.

Art. 5 (Obbligo di informazione):

La disposizione prevede una serie di obblighi informativi in capo al vettore, ad un suo agente o all'operatore turistico a favore dei passeggeri in ordine:

- alle norme di sicurezza applicate al trasporto di passeggeri con disabilità o con mobilità ridotta;
- alle cause delle restrizioni applicate nel trasporto dei passeggeri o dei dispositivi di mobilità.

Viene fissata, altresì, una puntuale e stringente tempistica dei predetti obblighi informativi a cui sono tenuti gli operatori di settore.

La disapplicazione delle previsioni normative citate comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro cinquemila ad euro venticinquemila.

Art. 6 (Mancata assistenza da parte del gestore):

L'articolo 7 del Regolamento prevede in capo al gestore aeroportuale l'obbligo di assistenza ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.

Nell'allegato 1 al presente schema normativo sono elencate dettagliatamente le iniziative che il gestore deve assumere per fornire adeguata assistenza.

La disapplicazione delle previsioni normative citate comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.

Art. 7 (Mancata assistenza da parte dei vettori aerei):

L'articolo 10 del Regolamento prevede in capo al vettore l'obbligo di assistenza ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.

Nell'allegato 2 al presente schema normativo sono elencate dettagliatamente le iniziative che il vettore deve assumere per fornire adeguata assistenza.

La disapplicazione delle previsioni normative citate comporta l'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.

Art. 8 (Aggiornamento degli importi delle sanzioni):

A far data dal 1 gennaio 2011, è prevista l'emanazione di un decreto interministeriale (economia e finanze/giustizia/infrastrutture e trasporti) per l'aggiornamento dell'importo delle sanzioni in linea con l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT.

Art. 9 (Istituzione fondo speciale):

Al fine di promuovere iniziative e campagne d'informazione per favorire l'utilizzo del trasporto aereo da parte delle persone con disabilità e con

mobilità ridotta è prevista l'istituzione di un fondo speciale da finanziarsi con le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente provvedimento.

Art. 10 (Disposizioni finali):

L'articolo reca la clausola d'invarianza finanziaria, in quanto l'attività sanzionatoria che l'Enac è chiamato a svolgere rientra fra i compiti istituzionali previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.



*Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
Ufficio Legislativo*

ANALISI TECNICO NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

Il presente schema normativo, recante il regime sanzionatorio afferente alle violazioni del Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, è stato predisposto in aderenza alla legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, "Legge comunitaria 2007" .

a) analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte su leggi e regolamenti vigenti; accertamento dell'esistenza nella materia oggetto di intervento di:

E' attualmente in vigore il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69 recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento UE n. 2004/261/CE dell'11 febbraio 2004, che disciplina, in materia di trasporto aereo, imbarco, cancellazione del volo e ritardi nella partenza. Con l'emanazione del provvedimento in esame si va a disciplinare la stessa materia con riguardo ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta.

b) analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Legislativo

Il provvedimento introduce nell'ordinamento nazionale il regime sanzionatorio da applicarsi per la violazione di un regolamento comunitario.

- c) analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale e della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

In ragione della materia trattata, non si ravvisano profili di competenza regionale

2)Elementi di drafting e di linguaggio normativo

Sono state rispettate le convenzioni e le regole in materia.

- a) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Verifica dell'esistenza di progetti di legge e di giurisprudenza costituzionale in materia



*Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti
Ufficio Legislativo*

Non risultano attualmente in Parlamento altri progetti di legge in materia.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Soggetti destinatari

Destinatari del provvedimento sono i vettori aerei, i gestori aeroportuali e gli operatori turistici, che devono attenersi alla disciplina dettata dal Regolamento 1107/2006 al fine di rimuovere tutti gli ostacoli che possono frapporsi all'utilizzo del trasporto aereo da parte degli utenti con disabilità o a mobilità ridotta .

La ratio dell'intervento

Introdurre nell'ordinamento nazionale il regime sanzionatorio per le violazioni del Regolamento in esame.

Finalità del provvedimento, ambito dell'intervento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il perseguimento degli obiettivi

Lo schema normativo in esame, introducendo nell'ordinamento interno il regime sanzionatorio per le violazioni del Regolamento 1107/2006, mira a rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle persone con disabilità o a mobilità ridotta al fine della fruizione del mezzo aereo in condizioni di parità e di non discriminazione con tutti gli altri utenti. Al riguardo, si evidenzia che il Regolamento è entrato in vigore da luglio dell'anno in corso, pertanto, l'emanazione della disciplina sanzionatoria rappresenta la giusta conclusione dell'azione normativa intrapresa.

Verifica dell'esistenza di oneri finanziari

Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

I compiti che l'Enac è chiamato a svolgere, infatti, rientrano fra le competenze già normativamente attribuite all'ente.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 5 LUGLIO 2006, N. 1107/2006 DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO, RELATIVO AI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA NEL TRASPORTO AEREO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008 n. 34, "Legge comunitaria 2007" e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dai decreti legislativi 9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n.151;

Vista la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante le disposizioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità;

Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);

Visto il decreto-legge dell'8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69, recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 24 luglio 2007, n. 107, afferente alla designazione dell'ENAC quale organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento(CE) n.1107/2006;

Visto il contratto di programma tra il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, e l'Enac, sottoscritto il 14 febbraio 2008, ed in particolare gli articoli 8, 10 e 20;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del....

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro della giustizia e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e del lavoro, salute e politiche sociali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo

Art.1

(Oggetto)

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1174 del Codice della navigazione, il presente decreto detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, di seguito denominato "Regolamento".

Art. 2

(Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni)

1. L'ENAC è responsabile dell'accertamento delle violazioni ed irroga le sanzioni previste agli articoli 3,4,5,6 e 7, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le finalità di cui all'articolo 16 del Regolamento

Art. 3

(Negata prenotazione)

1. Fatte salve le deroghe previste dall'articolo 4, lettere *a)* e *b)* del Regolamento, il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico, che rifiuta, per motivi di disabilità o di mobilità ridotta, di accettare una prenotazione per un volo è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro cinquantamila.

Art. 4

(Negato imbarco)

1. Il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che rifiuta l'imbarco a una persona con disabilità o a mobilità ridotta al di fuori dei casi di deroga di cui all'articolo 4, lettere *a)* e *b)* del Regolamento, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila ad euro centocinquantamila.
2. Il vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico che, rifiutato l'imbarco a causa di una delle ragioni di deroga di cui all'articolo 4, lettere *a)* e *b)* del Regolamento non provvede al rimborso del biglietto o all'offerta di un volo alternativo anche all'eventuale accompagnatore, non rispettando le procedure previste dall'articolo 8 del Regolamento (CE) 11 febbraio 2004, n. 261, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila ad euro centomila.

Art. 5

(Obbligo di informazione)

1. Il vettore aereo, un suo agente o l'operatore turistico che:
 - a) non mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e almeno nelle stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme di sicurezza che applica al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta nonché le eventuali restrizioni al loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilità a causa delle dimensioni dell'aeromobile è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro venticinquemila;
 - b) non informa la persona con disabilità o a mobilità ridotta delle ragioni in base alle quali si è avvalso delle deroghe previste dall'articolo 4, lettere *a)* e *b)* del Regolamento e non risponde per iscritto entro cinque giorni lavorativi ad una richiesta in tal senso, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro venticinquemila;

- c) non trasmette almeno trentasei ore prima dell'ora di partenza, purché abbia ricevuto una notifica di assistenza almeno 48 ore prima dell'ora stessa, le informazioni in merito a tale notifica di assistenza ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito nonché al vettore aereo effettivo, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro venticinquemila.
- d) non comunica, non appena possibile dopo la partenza del volo, al gestore dell'aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il Trattato, il numero di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta, presenti su detto volo, che richiedono l'assistenza di cui all'allegato 1 al presente decreto, specificando la natura dell'assistenza necessaria, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro venticinquemila.

Art. 6

(Mancata assistenza da parte del gestore)

1. Il gestore aeroportuale che non adempie agli obblighi di assistenza indicati nell'allegato 1 al presente decreto è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro cinquantamila.
2. Nel caso di subappalto del servizio, la sanzione di cui al comma 1 si applica unicamente al gestore.

Art. 7

(Mancata assistenza da parte dei vettori aerei)

1. Il vettore aereo che non adempie alle disposizioni di cui all'Allegato 2 del presente decreto è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro cinquantamila

Art. 8

(Aggiornamento degli importi delle sanzioni)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2011, gli importi delle sanzioni di cui agli articoli 3,4, 5, 6 e 7 sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'Istat nel biennio precedente.

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 1 dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo

Art. 9

(Istituzione fondo speciale)

1. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo speciale per le iniziative di ricerca e di informazione a favore dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, da finanziarsi con le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro, salute e politiche sociali e per le pari opportunità, sono definite le modalità di destinazione al fondo speciale e di impiego delle predette entrate.

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.

2. L'ENAC provvede ai compiti, di cui all'articolo 2, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

ALLEGATO 1

Assistenza sotto la responsabilità dei gestori aeroportuali

Assistenza e misure necessarie per consentire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di:

1. comunicare il loro arrivo all'aeroporto e la richiesta di assistenza ai punti designati all'interno e all'esterno dei terminal;
2. spostarsi da un punto designato al banco dell'accettazione;
3. adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli;

4. procedere dal banco dell'accettazione all'aeromobile, espletando i controlli per l'emigrazione, doganali e di sicurezza;
5. -imbarcarsi sull'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;
6. -procedere dal portellone dell'aeromobile al posto a sedere;
7. riporre e recuperare il bagaglio a bordo;
8. procedere dal posto a sedere al portellone dell'aeromobile;
9. sbarcare dall'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria;
10. procedere dall'aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli per l'immigrazione e doganali;
11. procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato;
12. prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all'interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche;
13. recarsi ai servizi igienici in caso di necessità.

Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta è assistita da un accompagnatore, questa persona deve, qualora ne sia richiesta, poter prestare la necessaria assistenza in aeroporto nonché per l'imbarco e lo sbarco.

Gestione a terra di tutte le necessarie attrezzature per la mobilità, comprese le sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.

Sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilità danneggiata o smarrita, tenendo presente che la sostituzione con presidi comparabili potrebbe non essere fattibile.

Assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti.

Comunicazione delle informazioni sui voli in formato accessibile.

ALLEGATO 2

Assistenza da parte dei vettori aerei

Trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale.

Oltre agli apparecchi medici, trasporto di al massimo due dispositivi di mobilità per persona con disabilità o persona a mobilità ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose.

Comunicazione delle informazioni essenziali sul volo in formato accessibile.

Realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle singole persone con disabilità o a mobilità ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilità.

Se necessario, assistenza alle persone affinché possano raggiungere i servizi igienici.

Qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta.